



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1456/2021** promossa da:

**[REDACTED]** S.R.L. (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. SCARAVILLI FABIO MARIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCARAVILLI FABIO MARIA

**RICORRENTE**

contro

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) e **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO MARCO e dell'avv. PROSPERI MARINA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PELLEGRINO MARCO

**RESISTENTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da ricorsi introduttivi e memorie difensiva di costituzione.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 6.8.2021 **[REDACTED]** s.r.l. adiva il Tribunale di Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 481/21 con cui era stata condannata a pagare a favore di **[REDACTED]** la somma di €. 22.925,56.

Chiedeva la sua revoca, per essere insussistente il credito vantato da [REDACTED] nei suoi confronti, e il rigetto della domanda monitoria.

Affermava che: 1) [REDACTED], che era stato dipendente di [REDACTED] soc. coop., aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €. 22.925,56, a titolo di retribuzioni del mese di ottobre 2020 e del trattamento di fine rapporto maturato fino a quella data, nei confronti sia di [REDACTED] soc. coop., quale datrice di lavoro, che della stessa [REDACTED] s.r.l., quale committente; 2) il decreto ingiuntivo era nullo perché chiesto e ottenuto anche nei confronti di [REDACTED] soc. coop. che era fallita; 3) le era stato ingiunto il pagamento della somma sul presupposto, erroneo, che fosse obbligata solidale con [REDACTED] soc. coop. ex art. 29 D.l.vo n. 276/03, poiché le due società non avevano concluso alcun contratto di appalto - presupposto per l'applicabilità della citata norma - ma solo due contratti di trasporto; 4) non vi era comunque prova della riconducibilità del credito oggetto di ingiunzione allo svolgimento di attività lavorativa in suo favore, presupposto per l'operare dell'invocata solidarietà; 5) l'art. 29 D.l.vo n. 276/03 non operava in relazione alle somme richieste a titolo di ferie, festività, ex festività e permessi, perché prive di natura retributiva.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.

Affermava in via principale che: 1) il fallimento di [REDACTED] soc. coop. non rendeva nullo il decreto ingiuntivo e non faceva venir meno la responsabilità solidale della società opponente; 2) i contratti di trasporto conclusi fra le due società avevano il contenuto di contratti di appalto e come tali dovevano essere qualificati; 3) l'attività lavorativa da lui svolta era stata compiuta tutta a favore della società opponente, quale committente dell'appalto; 4) le somme richieste avevano tutte natura retributiva, o comunque mista (e cioè anche retributiva), cosicché rispetto a esse operava il vincolo di solidarietà contestato.

Ravvisava, in via subordinata, la solidarietà fra le due società ex art. 83-bis D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08.

Con altrettanti distinti ricorsi depositati in data 6.8.2021 [REDACTED] s.r.l. adiva il Tribunale di Bologna svolgendo opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 474/21, 489/91, 490/21, 491/21, 492/21, 494/21, 497/21, 498/21, 499/21, 506/21 e 510/21, con i quali era stata condannata a pagare a favore di [REDACTED]

[REDACTED] rispettivamente le somme di €. 16.376,95, €. 8.566,21, €. 12.068,83, €. 12.719,42, €. 29.323,78, €. 23.223,74, €. 15.318,21, €. 20.565,45, €. 7.373,08, €. 10.029,71 ed €. 5.125,18.

Chiedeva la loro revoca, per essere insussistente il credito vantato dai lavoratori nei suoi confronti, e il rigetto delle rispettive domande monitorie, svolgendo le medesime difese già svolte nei confronti di [REDACTED].

Si costituivano in giudizio i lavoratori chiedendo il rigetto delle opposizioni perché infondate in fatto e in diritto, per le stesse ragioni svolte da [REDACTED].

Riunite tutte le controversie, la causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 6.3.2022 ed è stata decisa all'udienza del 22.11.2023 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.

Le opposizioni sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.

Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti.

Afferma infatti la società opponente che il fallimento di ██████ soc. coop. rende nulli i decreti. L'eccezione è infondata. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: *“con riferimento alle obbligazioni solidali, questa corte ha da tempo affermato come tali cause siano scindibili ed indipendenti poiché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, così che qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto il creditore ha titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, ed è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati ... trattandosi di cumulo di cause scindibili, come chiarito in più occasioni da questa corte, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause ... nel senso della limitazione della dichiarazione di interruzione del processo alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo, nell'ipotesi di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, posto che esso non lede minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi, scindibili e tra di loro autonomi ... ciò risponde alla natura delle cause scindibili che non corrispondono al cd. “rapporto unico plurisoggettivo” e che sono caratterizzate dal fatto che, pur essendosi svolte cumulativamente in primo grado, ed essendo state decise con un'unica sentenza, non devono necessariamente procedere assieme in sede di impugnazione, dal momento che il cumulo in primo grado era determinato da una connessione oggettiva, senza tuttavia che fosse ravvisabile un rapporto di dipendenza”* (così Cass. civ. sez. lav. n. 15758/19).

Se così è, la scindibilità dei rapporti dei coobbligati solidali rende insensibile la condanna dell'uno alle vicende processuali dell'altro. Il fallimento di ██████ soc. coop. e l'eventuale improcedibilità – in sede fallimentare – delle condanne nei suoi confronti, non incide su quella nei confronti dell'odierna opponente, rendendo nulli i decreti ingiuntivi nei suoi confronti.

Né può rilevare, in relazione alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo opposto, la mancata preventiva escussione del debitore principale, e cioè la società datrice di lavoro.

E infatti *“in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore”* (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 31109/21).

E nel caso in esame l'art. 29, comma 2, D.l.vo n. 276/2003, è stato novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.L. n. 25/17, convertito in L. n. 48/17, ed entrato in vigore il 17.3.2017. Nella nuova formulazione, applicabile al caso di specie poiché i lavoratori opposti sono stati tutti assunti dopo la suddetta novella o comunque i loro asseriti crediti sono sorti

successivamente alla sua entrata in vigore, la norma recita: *“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”*.

In ogni caso, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto - che ha la posizione sostanziale dell'attore/ricorrente - e delle eccezioni e delle difese dell'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto/resistente - e non limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata, o non, legittimamente emessa, salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza delle spese della fase monitoria (fra le tante Cass. civ., I, n. 3649/12, Cass. civ., I, n. 4103/07, [Cass. civ., III, n. 15026/05](#) e Cass. civ., II, n. 1657/04).

Nel merito, afferma anzitutto la società opponente che i contratti conclusi fra le due società - l'1.9.2007 e il 3.9.2011 - sono da qualificare quali contratti di trasporto, non di appalto, e dunque a essi non si applica la disciplina di cui all'art. 29 D.l.vo n. 276/03.

La difesa è infondata.

Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, a proposito della distinzione fra i due tipi di contratto: *“la ricorrenza, anziché di un semplice contratto di trasporto, di un appalto anzidetto, postula la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore .... la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni ... la circostanza che il vettore non sia tenuto specificamente all'adempimento di significative prestazioni accessorie rispetto all'attività di trasporto non costituisce fattore escludente la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto di servizi di trasporto, essendo, invero, necessario a tal fine l'accertamento di una predeterminazione sistematica dei servizi di trasporto, accompagnata dalla pattuizione di un corrispettivo unitario ... nel senso che tra le parti sia pianificata l'esecuzione di una serie di trasporti, che assumono il carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, per il cui adempimento il trasportatore-*

*appaltatore deve aver predisposto un'organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente ... solo là dove il rapporto si esaurisca in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, non connotate dalla prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto, può essere esclusa la configurabilità del contratto di appalto di trasporto ...” (così Cass. civ., III, n. 14670/15).*

Nel caso di specie dall'esame del contenuto delle clausole del contratto concluso fra le parti nel 2011 – quello applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di controversia – risulta che al paragrafo 1, comma 1, si prevede che *“la Società in qualità di imprenditore indipendente sarà obbligata per tutta la durata del presente contratto e nell'ambito del Territorio, a consegnare le spedizioni dai depositi [redacted] ai clienti ed ai terzi destinatari e a ritirare dai clienti e dai terzi mittenti i pacchi e i documenti per trasportarli nei depositi [redacted]. L'attività sopra descritta comporterà il carico e lo scarico di tutte le merci relative alle spedizioni, così come la raccolta degli eventuali incassi alla consegna e alla presa nell'interesse e per conto di [redacted] e /o dei terzi clienti”*. Al paragrafo 3, comma 8, si prevede che: *“Nel caso di indisponibilità di un veicolo e/o di un autista, la Società dovrà disporre di un mezzo sostitutivo per svolgere il lavoro nel Territorio di sua competenza, oppure dovrà fare in modo che il trasporto venga eseguito da un'altra società che sia in rapporti contrattuali con [redacted]. Se ciò non sarà possibile, dovrà darne immediatamente avviso ad [redacted] la quale, in questo caso, potrà effettuare direttamente il trasporto dei pacchi. Tutte le spese addizionali derivanti dalla situazione qui descritta saranno a totale carico della Società”*; allo stesso paragrafo al comma 9 si legge: *“La società sarà obbligata a manlevare e tenere indenne [redacted] da qualsiasi pretesa risarcitoria che [redacted] dovesse ricevere dai propri clienti, dai mittenti e/o dai destinatari delle spedizioni ovvero da terzi in conseguenza e/o in dipendenza di fatti, comportamenti, azioni e/o omissioni imputabili alla Società, ai propri dipendenti e/o collaboratori. A tal fine, [redacted] gestirà autonomamente i contenziosi con i predetti soggetti, riservandosi la facoltà di raggiungere accordi, transazioni e conciliazioni in ordine alle richieste risarcitorie rivolte e di rivalersi per i relativi importi e per le connesse spese legali nei confronti della Società, la quale autorizza sin d'ora [redacted] ad effettuare tutte le conseguenti detrazioni e/o compensazioni su qualsiasi corrispettivo, indennità e/o credito maturato e/o maturando dalla Società nei confronti di [redacted]”*; al successivo comma 12 è stabilito che: *“La Società dovrà adeguatamente documentare i trasporti effettuati. A questo scopo, in particolare, essa dovrà usare il “Dispositivo di Registrazione delle Informazioni relative alle Consegne” (“Delivery Information Acquisition Device”- UI D)”*; e al comma 13: *“La Società dovrà informare [redacted] senza che sia necessaria una richiesta della stessa, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali che dovessero verificarsi nel Territorio, tali da coinvolgere gli interessi di [redacted] con particolare riguardo allo sviluppo del mercato nel Territorio”*; al comma 15 si legge: *“Per esigenze di sicurezza nei rapporti con la propria clientela, [redacted] fornirà alla Società, cartellini di riconoscimento numerati e completi di fotografia identificativi del personale dipendente e/o autonomo utilizzato dalla Società nell'esecuzione del presente contratto (di seguito “badge”). I badge avranno validità quinquennale e la Società si impegna a farli indossare al proprio personale dipendente e/o autonomo durante l'attività oggetto del presente contratto. La Società dovrà comunicare ad [redacted] l'elenco nominativo degli autisti impiegati nello svolgimento del servizio”*. Al successivo paragrafo 8, si prevede inoltre che: *“la Società, a titolo di corrispettivo per l'intera attività svolta, incluse le attività di carico e scarico di tutte le merci*

*affidatele per il trasporto, così come la raccolta di eventuali incassi alla consegna ed alla presa nell'interesse e per conto di [redacted] e/o dei terzi clienti, inclusi tutti i costi che la stessa comporta, riceverà un corrispettivo omnicomprensivo, così come previsto dall'allegato 4 al presente contratto". Al paragrafo 11 si legge che: "La Società, comunque, non potrà trasportare contemporaneamente con i suoi veicoli sia spedizioni [redacted] sia spedizioni di terzi" e al paragrafo 12 che: "si intende stipulato per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto mediante preavviso di mesi 2 (due) da comunicarsi per iscritto all'altra parte a mezzo raccomandata a/r".*

Dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali risulta che [redacted] soc. coop. non si era impegnata a svolgere singoli e autonomi trasporti per la società odierna opponente, ma un vero e proprio servizio continuativo e unitario di trasporto, configurante un appalto.

Ne fa fede la disciplina contrattuale che descrive un servizio continuativo, a tempo indeterminato, gestito in autonomia, a fronte di un corrispettivo pattuito unitariamente e non per le singole parcellizzate prestazioni.

Conferma di ciò deriva dalla stipulazione di due contratti accessori, uno di pubblicità, che regolava l'apposizione sui furgoni utilizzati da [redacted] soc. coop. del logo e del marchio di [redacted] s.r.l., oltre che dell'utilizzo da parte degli autisti delle divise con il medesimo marchio (documento n. 6 di parte ricorrente), l'altro di appalto del servizio di magazzino per il carico e lo scarico della merce (documento n. 4 del fascicolo monitorio di [redacted]), proprio in considerazione del fatto che non si trattava di prestazioni di trasporto isolate fra di loro, ma parte di un'unica prestazione complessiva unitaria, provvista di servizi accessori. E ciò anche a prescindere dal periodo di efficacia di tali regolamenti contrattuali che costituiscono in ogni caso, anche per il tempo successivo alla loro vigenza, indizio del fatto che il rapporto fra le società non era limitato a isolate, parcellizzate prestazioni di trasporto.

Ma deriva anche – la suddetta conferma – da un recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte proprio in relazione a un contratto concluso [redacted] s.r.l. con un'altra società appaltatrice e con il medesimo oggetto, nel quale è stato affermato che: "è configurabile - un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.

*Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez. L, n. 6449 del 6 marzo 2020).*

*... Il materiale raccolto in sede istruttoria rendeva palese la presenza di un appalto di servizio di trasporto, considerato che le parti anche dopo l'esecuzione dei singoli trasporti restavano reciprocamente obbligate, potendo, però, recedere con un preavviso di due mesi o ad nutum con il pagamento di un'indennità.*

*Nella sostanza, la corte territoriale ha verificato che [redacted] si era impegnata ad effettuare, in maniera stabile e continuativa, una serie di prestazioni estranee al trasporto o subtrasporto*

*che, nel complesso, non avevano carattere accessorio, ma qualificavano in maniera decisiva i contratti de quibus.*

*Varie clausole contrattuali, indicate dalla corte territoriale, deponevano nel senso dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto, come quelle che avevano stabilito:*

- un compenso calcolato non in relazione al singolo trasporto, ma in funzione del volume complessivo della merce trasportata;*
- l'esistenza di un obbligo di manleva della [redacted] con riserva, però, della gestione del contenzioso da parte di [redacted];*
- l'obbligo di riservatezza circa tutti gli affari di [redacted] destinato a durare anche per i cinque anni successivi alla fine del rapporto;*
- l'obbligo di utilizzare, per la registrazione delle consegne e prese in carico, i dispositivi messi a disposizione da [redacted];*
- il divieto di soste non programmate per i veicoli durante il trasporto.*

*In particolare, risulta significativo che [redacted] fosse obbligata ad informare [redacted] anche senza una sua specifica richiesta, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali che si fossero verificati sul territorio, così da coinvolgere gli interessi di [redacted] con specifico riguardo allo sviluppo del mercato del territorio e che [redacted] stabilisse i requisiti dei veicoli utilizzati per le consegne e l'abbigliamento degli autisti impiegati per il trasporto, con la conseguenza che [redacted] aveva in pratica assunto l'impegno di pubblicizzare l'attività di [redacted]" (da ultimo Cass. civ. sez. lav., n. 24983/22).*

E nel caso in esame l'oggetto del contratto – la disciplina delle singole clausole – risulta uguale. Anche in tal caso può quindi affermarsi che l'attività di [redacted] soc. coop. è stata resa stabilmente funzionale alle esigenze di [redacted] s.r.l., poiché si è realizzata l'esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, attraverso un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni e non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentazione del processo produttivo tale da consentire di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio.

Deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 29 D.l.vo n. 276/03 che presuppone la conclusione di un contratto di appalto fra il datore di lavoro e il committente, il che consente di ritenere assorbita la questione relativa all'art. 83-bis D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, invocato dai resistenti solo nel corso del giudizio con una difesa che la società opponente ritiene che integri una domanda nuova (rispetto a quella monitoria originaria), come tale inammissibile perché proposta tardivamente.

Afferma poi la società opponente che non v'è prova che l'attività lavorativa dei resistenti sia stata compiuta solo a suo favore e che, quindi, nulla è dovuto ai ricorrenti.

Anche tale difesa è infondata.

Dall'esame delle testimonianze è infatti emerso che gli odierni resistenti svolgevano la loro attività solo per la società opponente. La teste [redacted] ha affermato che: *"Sono stata dipendente di [redacted] coop dal dicembre 2007 all'ottobre 2020 ed ero impiegata amministrativa. Conosco tutti i convenuti opposti che erano autisti della [redacted]. Loro lavoravano e trasportavano solo per [redacted] ... A mio sapere [redacted] aveva solo il contratto di trasporto con [redacted] anzi, qualche fattura l'ha fatta anche a qualche altro, anzi può essere che ciò sia accaduto, ma non saprei dire quando e a chi. Mi occupavo io della redazione delle fatture, ma non della loro contabilizzazione, qualche volta ciò è accaduto nell'ultimo anno".* Il teste

██████████ riferiva che “ho lavorato per ██████ Coop da settembre 2008 a novembre 2019 come autista. Inizialmente ho lavorato come padroncino per ██████ dal 1996 poi dal 2008 sono entrato in ██████. Non ho procedimenti pendenti nei confronti di ██████. Conosco tutti i convenuti opposti che sono stati autisti di ██████ che hanno lavorato nel sub contratto di trasporto di ██████. Loro lavoravano solo per ██████. Tutti lavoravano con il furgone marrone con il logo ██████ indossavano la divisa marrone con il logo ██████ lo so perché erano di fianco a me, così come me, la mattina caricavano il furgone sul piazzale ██████ e partivano per il giro consegne e il pomeriggio tornavano e lo scaricavano. Quando arrivavano dal destinatario della consegna recepivano la firma dello stesso sul DIAD, il palmare sul quale, in caso di assenza del destinatario stesso indicavano appunto la mancata consegna del pacco. Al rientro il pomeriggio gli autisti consegnavano la merce non consegnata al magazzino ai facchini di ██████ che la riponevano per la consegna del giorno successivo”. La teste ██████ ha affermato che “Ho lavorato per ██████ Coop da agosto 2008 fino ad ottobre 2020 circa ed ero addetta allo smistamento ritiri e controllo spedizioni di ██████. Ho conosciuto tutti i convenuti opposti che sono stati tutti dipendenti di ██████ ed erano autisti che lavoravano per la distribuzione dei pacchi di ██████ non so dire se solo di ██████ io li ho visti lavorare per ██████ occupandomi della distribuzione dei pacchi ██████”.

I testimoni hanno concordemente affermato che i lavoratori svolgevano la loro attività per la sola società opponente. Del resto, la stessa teste ██████ ha riferito che quello era l'unico appalto di cui ██████ soc. coop. era appaltatrice. Né la conclusione risulta infirmata dal fatto che la stessa testimone abbia detto che alcune consegne erano fatte anche per conto di altri, poiché tale circostanza è risultata oltremodo generica, non circostanziata né con riferimento ai soggetti, né alla quantità di trasporti effettuati, nemmeno all'identità di chi li ha compiuti, il che non può revocare in dubbio il fatto che i trasporti degli odierni opposti fossero svolti per la società opponente in esecuzione dei contratti di appalto fra le due.

Così come non può risultare infirmata dal fatto che alcuni testimoni hanno riferito che i lavoratori erano a volte privi delle divise di ██████ s.r.l. e guidavano mezzi privi del logo della società poiché ciò non è significativo del fatto che le consegne non fossero fatte comunque a clienti della società opponente, in esecuzione degli appalti, ma solo la mancata pubblicità alla società opponente, il che non ha rilievo rispetto alla sua responsabilità solidale in relazione ai crediti retributivi dei lavoratori.

Deve quindi essere affermata la responsabilità solidale della società opponente per i crediti dei lavoratori opposti.

Circa il *quantum*, le contestazioni della società opponente riguardano le voci della retribuzione relative all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi non goduti.

Afferma la società opponente che essi hanno natura risarcitoria, non retributiva e, come tali, restano esclusi dall'obbligazione del committente.

La difesa merita accoglimento.

Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità “nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018; Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale



garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria..." (Cass. civ., sez. lav., n. 31109/21).

Ulteriore contestazione riguarda poi la misura dei contributi, a dire della società opponente non dovuti.

La difesa non merita accoglimento.

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, poiché al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. civ., sez. lav., n.19790/2011 e n. 3525/2013).

Legittimamente i crediti sono stati calcolati al lordo della contribuzione previdenziale.

Nelle note difensive finali i resistenti hanno precisato i loro crediti in tal modo: 1) [redacted] €. 10.296,60, da cui detrarre €. 9.519,76 corrisposti dal Fondo di garanzia INPS, cosicché residua il credito di €. 776,84; 2) [redacted] €. 7.594,41; 3) [redacted] €. 8.566,21; 4) [redacted] . 10.181,61; 5) [redacted] €. 12.158,05; 6) [redacted] €. 17.455,43; 7) [redacted] €. 13.459,77; 8) [redacted] €. 15.318,21, da cui detrarre €. 10.112,41 corrisposti dal Fondo di garanzia INPS, cosicché residua il credito di €. 5.195,80; 9) [redacted] €. 12.743,50; 10) [redacted] €. 7.373,08, corrisposti dal Fondo di garanzia INPS; 11) [redacted] €. 10.029,71, corrisposti dal Fondo di garanzia INPS; 12) [redacted]: dovuti €. 5.125,18, corrisposti dal Fondo di garanzia INPS.

I resistenti danno poi atto di avvenuti pagamenti da parte della società ricorrente, compiuti in esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, provvisoriamente esecutivi.

Anzitutto, i pagamenti del Fondo di garanzia dell'INPS sono risultati interamente soddisfatti per [redacted] cosicché a loro nulla è più dovuto. Per [redacted] e [redacted] il pagamento è stato invece solo parziale, cosicché deve ritenersi soddisfacente solo nei limiti di quanto a ciascuno corrisposto.

Inoltre, dall'esame delle buste paga prodotte nella fase monitoria risulta che le somme a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti ammontano a: 1) €. 459,49 per [redacted]; 2) €. 2.728,06 per [redacted]; 3) nulla per [redacted]; 4) €. 447,16 per [redacted]; 5) €. 2.178,93 [redacted]; 6) €. 3.584,32 per [redacted]; 7) €. 1.903,56 per [redacted]; 8) €. 3.780,88 [redacted]; 9) €. 2.795,45 per [redacted].

Tali somme devono essere sottratte dall'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, perché non dovute.

Così i crediti dei resistenti risultano pari a: 1) €. 317,35 per [redacted]; 2) €. 4.866,35 per [redacted]; 3) €. 8.566,21 per [redacted]; 4) €. 9.734,45 per [redacted]; 5) €. 9.979,12 per [redacted]; 6) €. 13.817,11 per [redacted]; 7) €. 11.556,21 per [redacted]; 8) €. 1.414,92 per [redacted]; 9) €. 9.948,05 per [redacted].

Nei confronti della società ricorrente devono quindi essere revocati i decreti ingiuntivi opposti - a eccezione di quello n. 489/21 nei confronti di [redacted] - e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento di: 1) €. 317,35 a favore di [redacted]; 2) €. 4.866,35 a favore di [redacted]; 3) €. 9.734,45 a favore di [redacted]; 4) €. 9.979,12 a favore di [redacted]; 5) €. 13.817,11 a favore di [redacted]; 6)

€ 11.556,21 a favore di [REDACTED]; 7) € 1.414,92 a favore di [REDACTED]; 8) € 9.948,05 a favore di [REDACTED].

Su tali somme sono poi dovuti ex art. 429/3 c.p.c. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo.

Occorre peraltro dare atto che - in esecuzione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, e dunque in adempimento coattivo dei medesimi crediti oggetto di controversia - la società resistente ha già pagato tali somme nei limiti indicati dalle parti nelle note difensive finali.

La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella controversia n. 1456/21 R. G. LAV. promossa da [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contro [REDACTED]

[REDACTED], ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

1) rigetta l'opposizione nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 489/21;

2) revoca nei confronti della società ricorrente tutti gli altri decreti ingiuntivi opposti;

3) condanna la società ricorrente al pagamento di:

a) € 317,35, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

b) € 4.866,35, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

c) € 9.734,45, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

d) € 9.979,12, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

e) € 13.817,11, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

f) € 11.556,21, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

g) € 1.414,92, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

h) € 9.948,05, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a favore di [REDACTED];

4) condanna la società ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali liquidate in complessivi € 13.468,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come

per legge;

5) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 30.11.2023

*Il giudice del lavoro*  
*dott. Luigi Bettini*